




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1835 e abb.

Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di
concentramento tedeschi durante la seconda Guerra
mondiale

(Esame nuovo testo)

N. 43 – 10 luglio 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1835 e abb.

Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi
di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra
mondiale

(Esame nuovo testo)

N. 43 – 10 luglio 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

| | |
|--|--------------|
| PREMESSA | - 3 - |
| ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI..... | - 3 - |
| ARTICOLI DA 1 A 4 | - 3 - |
| ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DEGLI INTERNATI ITALIANI NEI CAMPI DI CONCENTRAMENTO TEDESCHI DURANTE LA SECONDA | |
| GUERRA MONDIALE | - 3 - |

Informazioni sul provvedimento

| | |
|---|--|
| A.C. | 1835 |
| Titolo: | Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale |
| Iniziativa: | parlamentare |
| Iter al Senato: | no |
| Relazione tecnica: | assente |
| Relatore per la Commissione di merito: | Mulé (FI-PPE) |
| Commissione competente: | IV Commissione (Difesa) |

PREMESSA

Il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca l'istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale.

Il testo iniziale, composto da quattro articoli, non è corredato di relazione tecnica.

È oggetto della presente Nota il testo elaborato dalla IV Commissione (Difesa), nel corso dell'esame in sede referente, e trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri (seduta del 4 luglio 2024). Si esaminano, a seguire, le norme che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI da 1 a 4

Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale

Le norme prevedono quanto segue:

- la Repubblica riconosce il giorno 20 settembre di ciascun anno quale “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi” (di seguito “Giornata”) al fine di conservare la memoria dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento, dove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica Sociale Italiana dopo l'armistizio dell'8

settembre 1943. La Giornata è volta ad onorare, altresì, la memoria di tutti i militari italiani uccisi a causa del rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica Sociale Italiana, dopo la firma dell'armistizio. Per celebrare la Giornata, in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente¹, gli organi competenti possono promuovere e organizzare iniziative, manifestazioni pubbliche, cerimonie pubbliche per il conferimento della medaglia² e per la deposizione di una corona commemorativa presso l'Altare della Patria in Roma, nonché incontri, dibattiti, momenti comuni di ricordo e di riflessione, ricerche e pubblicazioni per diffondere la conoscenza, il valore storico, militare e morale della vicenda degli internati italiani nonché il ricordo delle sofferenze ad essi inferte, in violazione di tutte le leggi di guerra, dei diritti inalienabili della persona e quale atto di coercizione affinché si trasformino in un messaggio di pace rivolto soprattutto alle giovani generazioni (articolo 1, commi 1 e 2);

- in occasione della celebrazione della Giornata, è conferita la medaglia d'onore di cui all'articolo 1, comma 1272, della legge n. 296 del 2006 (articolo 1, comma 3);

Si rammenta che l'articolo 1, comma 1272, della legge n. 296 del 2006 ha autorizzato la concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai quali, se militari, è stato negato lo *status* di prigionieri di guerra, secondo la Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra fatta a Ginevra il 27 luglio 1929 dall'allora governo nazista, e ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo per presentare l'istanza di riconoscimento dello status di lavoratore coatto. Il successivo comma 1276 ha disposto un'autorizzazione di spesa, riferita al complesso degli interventi per gli IMI³ che, dal tenore testuale, parrebbe di carattere permanente.

Attualmente, l'autorizzazione di spesa è allocata, nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, al capitolo 238 della spesa ["Somme destinate alla concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti nonché alle spese di funzionamento del comitato (L. 27/12/2006 n. 296 art. 1 c. 1274/1276)"], recante uno stanziamento di 48.870,00 euro per ciascuna annualità del triennio di bilancio;

- ferma restando la clausola di invarianza finanziaria prevista dal provvedimento in oggetto, i Ministeri dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della cultura, della difesa e dell'interno stabiliscono le direttive volte al coinvolgimento pubblico, delle scuole di ogni ordine e grado e delle università nella promozione delle iniziative per celebrare l'alto valore storico, morale ed educativo della Giornata (articolo 2, comma 1);

¹ Secondo quanto previsto dalla legge n. 56 del 2014 ovvero dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

² Medaglia d'onore di cui all'articolo 1, comma 1272, della legge n. 296 del 2006.

³ Il testo fa riferimento gli oneri "derivanti dal presente articolo", ma si tratterebbe letteralmente, dell'intero articolo 1

- alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, partecipano, sulla base di un protocollo d'intesa con i Ministeri coinvolti, l'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento, dalla guerra di liberazione (ANRP) e il suo centro studi, documentazione e ricerca con funzioni di coordinamento, l'Associazione nazionale ex internati (ANEI). Le stesse associazioni partecipano, altresì, alla realizzazione e alla promozione delle iniziative a livello provinciale di cui all'articolo 1, comma 2 (articolo 2, commi 2 e 3);
- la Giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 (articolo 3).

Si ricorda che la legge n. 260 del 1949, "Disposizioni in materia di ricorrenze festive", all'articolo 2, individua i giorni festivi, agli effetti dell'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, e all'articolo 3 individua talune solennità civili che non sono considerate giorni festivi e per le quali erano originariamente previsti gli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici. Successivamente, la legge n. 54 del 1977, "Disposizioni in materia di giorni festivi", ha comunque previsto che:

- le solennità civili di cui alla citata legge del 1949 non determinino riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici (art. 2);
 - dette solennità civili (oltre ad altre ricorrenze) che ricadono in giorni feriali non costituiscano giorni di vacanza né possano comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado (art. 3);
- per l'attuazione degli articoli 1 e 2, le Amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 4).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che il provvedimento in esame istituisce la Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi; per le relative celebrazioni, in ciascuna provincia⁴ gli organi competenti possono promuovere e organizzare apposite iniziative, manifestazioni e cerimonie. In occasione della Giornata è conferita la medaglia d'onore istituita dal comma 1272 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006. Si prevede, altresì, che, fatta salva la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4, a livello ministeriale⁵ siano stabilite direttive volte al coinvolgimento pubblico, delle scuole e delle università sulle attività volte celebrare l'alto valore storico, morale ed educativo della

⁴ O ente territoriale di livello equivalente.

⁵ Nello specifico le amministrazioni richiamate dalla norma sono i Ministeri dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della cultura, della difesa e dell'interno.

Giornata. A tali iniziative partecipano, inoltre, l'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento, dalla guerra di liberazione (ANRP) e il suo centro studi, documentazione e ricerca con funzioni di coordinamento nonché l'Associazione nazionale ex internati (ANEI). Le stesse associazioni partecipano alla realizzazione e alla promozione delle iniziative in tema promosse dagli organi a livello provinciale (articoli 1 e 2). È disposto, infine, che alla Giornata degli internati non sono associati gli effetti delle festività civili⁶ (articolo 3). Il provvedimento è presidiato da una clausola di invarianza finanziaria ai cui sensi per l'attuazione degli articoli 1 e 2, le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare considerato che:

- le attività e le iniziative delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1 e 2 hanno carattere facoltativo, e sono assistite da una clausola di invarianza, e pertanto gli enti interessati potranno darvi corso al sussistere delle necessarie disponibilità di bilancio;
- nel predetto ambito, per quanto riguarda, in particolare, il conferimento della medaglia d'onore di cui all'articolo 1, comma 1272, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si rammenta che la medaglia è già stata istituita dalla citata disposizione, pertanto la previsione ora introdotta, limitandosi a individuare la Giornata in cui debba essere svolto il conferimento, nel summenzionato quadro di neutralità finanziaria, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente.

Si rammenta che attualmente la pertinente autorizzazione di spesa è allocata, nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, al capitolo 238 della spesa ["Somme destinate alla concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti nonché alle spese di funzionamento del comitato (L. 27/12/2006 n. 296 art. 1 c. 1274/1276)"], recante uno stanziamento di 48.870,00 euro per ciascuna annualità del triennio di bilancio;

- la Giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949 e quindi non comporta effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico;

⁶ Di cui alla legge n. 260 del 1949.

- a precedenti iniziative legislative di analogo contenuto⁷ non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 4 reca una clausola di invarianza riferita agli articoli 1 e 2 della proposta di legge in esame, ai sensi della quale le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni ivi contenute con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, non si hanno osservazioni circa la formulazione della citata clausola.

⁷ Limitando l'esame alle iniziative più recenti si rammentano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'articolo 3 della legge n. 206 del 2023 (giornata nazionale del *made in Italy*); l'articolo 1 della legge n. 187 del 2023 (settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche); l'articolo 1 della legge n. 164 del 2021 (giornata nazionale dello spettacolo), nonché l'AC 1305 (Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria), non ancora approvata in via definitiva, su cui la Commissione Bilancio della Camera ha espresso di recente parere favorevole (seduta del 28 maggio 2024) dopo che, in prima lettura, la Commissione Bilancio del Senato aveva espresso parere non ostativo (seduta del 12 luglio 2023).